

Gli appalti pubblici del 2021: le deroghe, le proroghe, i regimi transitori

A domanda Risponde Antonio BERTELLI

5 febbraio 2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

**Prossimo
appuntamento:**

**5 febbraio 2021
dalle ore 11.30**

Gli argomenti del webinar

- Le procedure sotto soglia : affidamenti diretti e procedure negoziate
- Termini entro i quali vanno conclusi i procedimenti di affidamento
- Il principio di rotazione e la “dislocazione territoriale” delle imprese
- il regime del subappalto e il cosiddetto subappalto necessario
- Gli acquisti informatici: obbligo utilizzo convenzioni Consip/Mepa?
- Affidamenti con procedure negoziate anche sopra soglia
- Le proroghe delle norme dello «sblocca cantieri»
- La progettazione nel 2021 nelle manutenzioni
- Il danno erariale nel regime transitorio per il 2021
- Un esame sinottico delle procedure transitorie adottabili nel 2021

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183

- Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)

Cos'è il decreto
"milleproroghe"
"

La legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

La norma reca tra l'altro numerosi correttivi, sia di carattere transitorio che definitivo, al codice dei contratti dlgs n. 50/2016"

la legge introduce una deroga a tempo : infatti la deroga si applica qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato successivamente all'entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020) ed entro il 31 dicembre 2021

*La conversione
in legge del
D.L.
Semplificazioni*



Gli obiettivi del decreto

- L'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 1 esplicitano gli obiettivi generali degli interventi di «semplificazione» delle procedure di affidamento:
 - a) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;
 - b) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.



Tecnica legislativa utilizzata dal legislatore

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi il legislatore introduce norme volte ad imprimere una accelerazione nelle procedure di affidamento utilizzando prevalentemente tre modalità:

- 1) Attraverso deroghe al codice dei contratti e ad altre norme, intese ad ampliare la possibilità di utilizzo delle procedure negoziate sia nei contratti d'importo inferiore che di importo superiore alle soglie comunitarie;
- 2) Fornendo specifiche motivazioni "ex lege" a giustificazione dell'adozione di procedure d'urgenza o di semplificazione;
- 3) Attraverso alcune modificazioni al codice dei contratti

• Gli affidamenti sotto soglia: lavori pubblici

- Per i lavori l'articolo 1 consente di procedere:
 - a) mediante affidamento diretto per appalti d'importo inferiore a 150 mila euro;
 - b) mediante procedura negoziata per lavori da 150 mila euro e per importo inferiore a 350 mila euro, senza bando e con invito ad almeno 5 operatori, ove esistenti;
 - c) mediante procedura negoziata per lavori da 350 mila euro e per importo inferiore a 1 milione euro, senza bando con invito ad almeno 10 operatori, ove esistenti;
 - d) mediante procedura negoziata da 1 milione e fino a soglia comunitaria (ora 5.350.000,00), senza bando con invito ad almeno 15 operatori, ove esistenti

I lavori sotto
soglia

• Gli affidamenti sotto soglia: lavori pubblici

- Per i lavori l'articolo 1 consente di procedere:
 - a) mediante affidamento diretto per appalti d'importo inferiore a 150 mila euro;
 - b) mediante procedura negoziata per lavori da 150 mila euro e per importo inferiore a 350 mila euro, senza bando e con invito ad almeno 5 operatori, ove esistenti;
 - c) mediante procedura negoziata per lavori da 350 mila euro e per importo inferiore a 1 milione euro, senza bando con invito ad almeno 10 operatori, ove esistenti;
 - d) mediante procedura negoziata da 1 milione e fino a soglia comunitaria (ora 5.350.000,00), senza bando con invito ad almeno 15 operatori, ove esistenti

I lavori sotto
soglia

Per gli affidamenti di servizi, forniture, servizi d'ingegneria, di architettura e attività di progettazione, l'art. 1 consente di procedere:

mediante affidamento diretto per importi inferiori a 75.000,00 euro;

mediante procedura negoziata per servizi forniture e servizi d'ingegneria da 75.000,00 euro e per importi inferiori alle soglie comunitarie (ora 214.000,00 e 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX al codice dei contratti) e con invito ad almeno 5 operatori, ove esistenti.

Beni e servizi
sotto soglia



Il Senato ha apportato una significativa modifica stabilendo che le procedure negoziate (senza bando) siano precedute dalla pubblicazione di un avviso

Le stazioni appaltanti dovranno dare evidenza dell'avvio del procedimento tramite pubblicazione di informazione sui "rispettivi profili istituzionali"

**Modalità di
evidenza
pubblica
delle
procedure**



Obbligo del rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento

- Fino al 31.12.2021 (salvo che la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti, e di quattro mesi nel caso di procedure negoziate fino alla soglia comunitaria.
- Il mancato rispetto dei suddetti termini ed anche la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione rilevano ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale; sono invece causa di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento se imputabili all'aggiudicatario)



Il principio di rotazione negli affidamenti diretti

Per gli affidamenti diretti il regime derogatorio ha lasciato inalterato il procedimento per cui si ritiene ancora applicabile quanto stabilito da ANAC nelle proprie linee guida n.4. Si ribadisce quindi che in caso di affidamenti diretti da aggiudicarsi nel medesimo settore merceologico di quello precedente, l'affidamento al contraente uscente mantiene carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente



Il principio di rotazione nelle procedure negoziate

Nel caso di procedure negoziate, l'art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce ora che le queste avvengano nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **“che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”**.

La tecnica legislativa utilizzata attribuisce alle stazioni appaltanti il non agevole compito di individuare il giusto equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione. Si aggiunga che stazioni appaltanti sono anche tenute ad osservare le linee guida ANAC che stabiliscono che la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo



Il principio di rotazione nel decreto e il rispetto della "diversa dislocazione territoriale"

Va preliminarmente chiarito che la diversa dislocazione territoriale non rileva in tutti i casi in cui la stazione appaltante non limiti la partecipazione e svolga procedure nella forma e nella sostanza aperte al mercato.

Infatti, come ormai chiarito dalla giurisprudenza e dalle linee guida ANAC, in questi casi non si applica il principio di rotazione, di cui la dislocazione territoriale è ora criterio subordinato e collegato.



Due ipotesi di lavoro

- Dislocazione territoriale individuata a cura della Stazione appaltante
- Dislocazione territoriale individuata a cura dell'operatore economico



Garanzie provvisorie nel sotto soglia

Art. 1 comma 4: negli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante, di norma, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del codice dei contratti: può eccezionalmente richiederle (comunque dimezzate) se la tipologia e specificità della singola procedura consente di motivare che "ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare esplicitamente nei documenti di gara;



Consegna in via d'urgenza

Art 8 decreto In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;



Eccezionalità del sopralluogo

Art. 8, comma 1, lett.b: ove le stazioni appaltanti intendano prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, possono farlo esclusivamente nel caso in cui possano motivare (con motivazione non apodittica) che detto adempimento sia "strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare";





La nuova responsabilità erariale

All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. ».

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ~~31 luglio~~ **31 dicembre** 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente



Il subappalto

1. ART.105 CODICE DEI CONTRATTI

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020 fino al 30 giugno 2021 la quota subappaltabile complessiva, è portata al 40%

2. **Art. 105, comma 2 codice dei contratti:** L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

3. **Art. 105, comma 5 codice dei contratti:** Per le opere di cui all'art' 89, comma 11 del codice dei contratti (*lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica indicati nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248*), l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il subappalto

Gli Stati membri non dispongono della facoltà di limitare il ricorso al subappalto fissato in maniera astratta in una determinata percentuale dell'appalto. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2017, Borta, C-298/15, EU:C:2017:266, punti 54 e 55)

Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18).

Il bando di gara nella parte in cui ha fatto applicazione di una norma nazionale contrastante con la vigente direttiva in materia di appalti pubblici così come interpretata dalla Corte di Giustizia è quindi illegittimo e va annullato

Tar Toscana,
Sez. I,
n. 706 del 11/
06/ 2020

- Pertanto si consiglia di inserire nei bandi e nelle lettere d'invito una clausola sul subappalto dove la limitazione al ricorso al subappalto sia accompagnata da una congrua motivazione correlata allo specifico affidamento

Come gestire il subappalto nei bandi

Fino al 31 dicembre 2021, è altresì sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174

E dunque non può essere richiesta la terna dei subappaltatori: ciò significa che l'operatore economico che intenda subappaltare deve solo dichiarare il suo proposito indicando le categorie di lavoro o le prestazioni di servizi oggetto del subappalto. ([Tar Piemonte, Sez. I, 05/01/2021, n. 9](#))

La terna dei subappaltatori

è ammessa l'integrazione della qualificazione, mediante il subappalto ([Cons. Stato, sez. V, n. 3504 del 2020; Id., sez. V, n. 3727 del 2019](#));

Anche nel caso di appalto necessario non sussiste l'obbligo di preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore ([TAR Piemonte, sez. I, n. 99 del 2020](#));

la disciplina derogatoria dettata dall'art. 1, comma 18, legge n. 55/2019 (ed ora prorogata per tutto il 2021 dal decreto mille proroghe) si applica anche nel caso di subappalto necessario ([Tar Piemonte, Sez. I, 05/01/2021, n. 9](#)

Il subappalto "necessario" nel 2021

Art. 75 dl 18/2020 (legge 27/2020)

Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

Deroga per gli acquisti informatici con termine 31.12.2021

..... sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o una « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

In cosa
consiste
questa
procedura
derogatoria



Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Obbligo di trasmissione

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

La stipulazione del contratto

La norma:

• Attiene alle procedure di affidamento senza limiti d'importo

• È finalizzata ad agevolare la diffusione del lavoro agile e a *favorire* la diffusione di servizi in rete

Riassumendo

In materia di beni e servizi informatici, l'articolo 75 del Cura Italia opera una deroga sia a quanto previsto all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell'articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208

Riassumendo

con l'articolo 75 del "Cura Italia" è disciplinata una specifica tipologia di procedura negoziata destinata agli acquisti di beni e servizi informatici, per i quali è sempre "autorizzata" la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 63 comma 2 lettera c) del Codice. Tale procedura è utilizzabile sino al 31.12.2021

Le amministrazioni possono in questa fase derogare dall'obbligo di utilizzo del sistema Consip/ Mepa soggetti aggregatori regionali e acquistare autonomamente

Riassumendo

Presupposti del decreto semplificazioni: *far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria globale del COVID-19.*

Presupposti del Cura Italia: *agevolare la diffusione del lavoro agile e favorire i servizi di rete*

Confronto tra
"mille proroghe" e
"decreto
semplificazioni"

Anticipazione del prezzo

1. In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Dlgs avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del **31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento**, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Art. 13 d.l. 183/2020

2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".

La norma interviene sul decreto sblocca cantieri

4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione

Il paragrafo 5.3.12 **dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011** riguarda la registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale e prevede che *"La spesa riguardante il livello minimo di progettazione, richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.*

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento

Contrasto con
i principi
contabili:
Corte dei Conti
Lombardia
parere
352/2019

"In tal caso, la spesa di progettazione "esterna", consistente in una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto"

Contrasto con i
principi contabili
Corte dei Conti
Lombardia
parere 352/2019

*“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5...
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”*

Contrasto con
l'art. 191 del
TUEL

Art. 13 d.l. 183/2020

2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";

6. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo

La
progettazione
nelle
manutenzioni

- **deroghe in materia di appalti sottosoglia**
- **Deroghe in materia di appalti sopra soglia**
- **Sospensione dell'obbligo di aggregazione per le gare dei comuni non capoluogo**
- **Sospensione del divieto di appalto cd. integrato**
- **Sospensione obbligo nomina commissari Albo ANAC**
- **Utilizzo inversione procedimentale anche nei settori ordinari**

Regime
transitorio
introdotto dal
decreto
semplificazioni

1. TERMINI DEI REGIMI TRANSITORI?
2. PER AFFIDAMENTI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150000 E INFERIORI A 300000 QUALI POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO?
3. SE SIA O MENO STATA PROROGATA DEROGA A CONTROLLO SU PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5000, PRESSO EQUITALIA?
4. QUALI MOTIVAZIONI POSSO UTILIZZARE IN UN ATTO AMMINISTRATIVO PER UNA PROROGA PER ULTERIORI QUATTRO MESI DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO A DITTE PRIVATE SU UN PRECEDENTE CONTRATTO SCADUTO LO SCORSO ANNO?
5. QUALE TIPO DI ROTAZIONE PER GLI APPALTI SOTTO SOGLIA?
6. QUALI SONO I TEMPI DI AFFIDAMENTO PER APPALTI SOTTO SOGLIA?
7. PRIMA DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN LAVORO AD UNA DITTA È OBBLIGATORIO AVERE PRIMA RICHIESTO ALMENO DUE PREVENTIVI (VIA MAIL) PER SODDISFARE IL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ RICHIAMATO DALL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI?
8. PER AFFIDAMENTI SOTTO AI 40 MILA EURO DI APPALTI TRIENNALI DI LAVORI E/O SERVIZI IN SCADENZA È ANCORA POSSIBILE AFFIDARE ALL'OPERATORE ECONOMICO USCENTE IL NUOVO APPALTO TRIENNALE?

domande

1. PARTICOLARITÀ E PECULIARITÀ APPALTI E PROCEDURE SPECIALI X EDILIZIA SCOLASTICA A CONFRONTO CON LE PROCEDURE ORDINARIE?
2. NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA (SOTTO I 15.000,00 €), PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI RIPETITIVI (ES. TERZO RESPONSABILE, SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ECC), OCCORRE NECESSARIAMENTE ATTIVARE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE?
3. NEGLI APPALTI PER I SERVIZI DI INGEGNERI E ARCHITETTURA SOPRA LA SOGLIA ADI 40.000,00€ È OBBLIGATORIO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE O.E.P.V. O SI PUÒ USARE IL PREZZO PIÙ BASSO SE SI FA UN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL L.120/2019?
4. NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, VENENDO MENO LA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA SEGRETEZZA DELL'OFFERTA FINO AL TERMINE DI PRESENTAZIONE (A GARANZIA DEI CONCORRENTI) SI POSSONO RITENERE RISPETTATI GLI ARTT. 40 E 52 DEL CODICE CON LA CORRISPONDENZA VIA PEC?
5. L'APPLICAZIONE DELL'ART.1 COM. 2 LET.A) DEL D.LGS 76/2020, CONVERTITO IN L.120/2020 RELATIVAMENTE AI SERVIZI TECNICI PRESUPPONE L'UTILIZZO DEL MINOR PREZZO? E QUINDI NON VA CONSIDERATA LA NORMA ORDINARIA DI CUI ALL'ART.95 COM 3?
6. IN REGIME DI DEROGA COME CI COMPORTIAMO RISPETTO AL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE PER IMPORTI INFRA 75.000 IN AMBITO DI SERVIZI SOCIALI?
7. ESISTONO DELLE SOGLIE ENTRO CUI IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PUÒ ANCHE NON ESSERE RISPETTATO?
8. CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E DI ROTAZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI NEL REGIME DEROGATORIO?

domande

1. È POSSIBILE, PREVIA MOTIVAZIONE, PROCEDERE CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1 CO.2 LETT.B D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 ANCHE PER IMPORTI SOTTO I 75.000 EURO?
2. È POSSIBILE CHIARIRE LA POSSIBILITÀ NEL DL SEMPLIFICAZIONI DI NON INSERIRE NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE GLI INTERVENTI INERENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA?
3. LE NUOVE SOGLIE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN PARTICOLARE DI LAVORI. NEL DL SEMPLIFICAZIONE SI PARLA DI € 150.000,00. SENZA LA CONSULTAZIONE OD IL REPERIMENTO DI ALTRE OFFERTE ECONOMICHE ?
4. CI SONO NUOVE REGOLE CHE VANNO A COMPLETARE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ? AD ES. VINCOLI TEMPORALI PRECISI ?
5. QUALI SONO LE SOGLIE PER GLI AFFIDAMENTI FUORI MERCATO ELETTRONICO DI SERVIZI LAVORI E FORNITURE?

Slides a cura di: Antonio Bertelli e Francesco Bertelli

Grazie per la
partecipazione

Per info contattaci a:

 webinar@asmel.eu

 800 165654

 www.asmel.eu

**Grazie
per
la
partecipazione!**